



Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare fenomeni di assembramento sul territorio cittadino

IL SINDACO

Premesso che

nell'ambito delle misure adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 - in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 - mantiene la diversificazione delle restrizioni, già adottata dai precedenti decreti, nelle tre aree gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;

alla Regione Campania da quella data si applicano le misure di contenimento previste dall'art. 1 del citato decreto, ossia quelle valide sull'intero territorio nazionale (cd. area gialla), le quali non prevedono la chiusura dei negozi né il divieto di spostamento all'interno del Comune e tra Comuni diversi fino alle ore 22, consentono l'apertura di bar, pasticcerie e ristoranti fino alle ore 18, nonché l'asporto fino alle 22 e l'apertura dei centri commerciali nei giorni feriali;

Considerato che

nello scorso fine settimana si sono verificati affollamenti per le strade cittadine, in particolare del centro, del Vomero e del lungomare, che hanno determinato pericolose situazioni di assembramento;

nonostante le raccomandazioni impartite ai cittadini e i controlli effettuati a livello locale, tali concentrazioni di persone costituiscono evidenti occasioni di potenziale diffusione del contagio in quanto favoriscono un'attenuazione anche involontaria del rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento;

il comma 5 dell'art. 1 del suddetto dpcm prevede la possibilità di disporre per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

Letta

la circolare n. 15350/117/2/1 del 20/10/2020 del Ministero dell'Interno, con cui, nel precisare che l'interdizione di specifici ambiti urbani in cui si creano fenomeni di addensamento è una misura finalizzata alla mitigazione del rischio di contagio da COVID-19 e quindi alla tutela e alla salvaguardia della salute pubblica, se ne attribuisce la competenza al sindaco quale Autorità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, nonché, in qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell'art. 54 del medesimo TUEL in tema di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, allo scopo di fronteggiare, in tali contesti, situazioni potenzialmente lesive anche della sicurezza primaria.

Dato atto che

l'adozione di tale misura deve fondarsi innanzitutto su una ricognizione degli spazi urbani nei quali, per comportamenti consuetudinari, possa ritenersi più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di propagazione del contagio;

pertanto l'attuazione di tale intervento richiede necessariamente la più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza

Pubblica, esteso anche alla presenza dei responsabili delle competenti strutture di prevenzione sanitaria e dei rappresentanti delle forze dell'ordine con cui condividere la valutazione dell'opportunità di tali misure restrittive;

negli ultimi Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduti dal Prefetto di Napoli, è stata più volte affrontata la problematica degli assembramenti e stilato un elenco di strade/piazze interessate da situazioni di potenziale particolare assembramento proposto dal Questore di Napoli;

Valutato che

l'adozione di provvedimenti di chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico non produce alcun decongestionamento degli spazi pubblici, finendo spesso per sortire l'effetto contrario;

esperienze di chiusure fatte da altre città hanno dimostrato in modo evidente l'inutilità di tali provvedimenti restrittivi che determinano piuttosto lo spostamento in altro luogo del medesimo assembramento, inducendo inevitabilmente le persone a riversarsi, e quindi concentrarsi ancora di più, nelle strade limitrofe lasciate aperte;

in particolare la chiusura del lungomare, data l'apertura di bar e ristoranti fino alle ore 18:00, porterebbe a gravare le forze dell'ordine della gestione dell'accesso per consentire l'afflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti;

le stesse criticità si presenterebbero in caso di chiusura delle strade dello shopping cittadino, dove egualmente deve essere consentito l'accesso ai negozi aperti l'intera giornata, oltre che alle abitazioni private;

Tenuto conto che

l'Amministrazione Comunale, per favorire il distanziamento fisico ed impedire il concentrazione nei luoghi tradizionalmente interessati da fenomeni di aggregazione, ha sempre puntato su provvedimenti, deliberativi e monocratici, finalizzati ad assicurare il decongestionamento degli spazi pubblici offrendo agli abitanti una più ampia scelta di luoghi di svago e intrattenimento, nonché una maggiore offerta ricreativa sull'intero territorio cittadino;

solo una strategia di apertura degli spazi pubblici e la loro maggiore fruibilità potrebbe consentire alle persone di distribuirsi senza creare pericolosi assembramenti;

Ritenuto che

in area gialla i cittadini si comportano legittimamente nella misura in cui per strada indossano i dispositivi di protezione individuale e rispettano il distanziamento fisico;

Visti

Gli elenchi delle strade/piazze interessate da situazioni di potenziale particolare assembramento, già trasmessi dalla Prefettura in data 11/11/2020 e 19/12/2020;

Ritenuto altresì

di individuare altre aree cittadine che presentano pari criticità di concentrazione di persone;

Ritenuto quindi

dover contemperare e al tempo stesso mitigare gli effetti restrittivi delle direttive governative e regionali con la peculiare realtà territoriale e morfologica della città di Napoli, adottando azioni democratiche volte ad intensificare i controlli sul territorio a tutela della salute pubblica, principio fortemente sostenuto dalla nostra carta costituzionale

Visti

l'art. 32 della legge n. 833/1978
gli artt. 50 e 54 TUEL

I N D I V I D U A

le seguenti aree cittadine interessate da situazioni di potenziale particolare assembramento:

1. piazza del Plebiscito;
2. lungomare (via Mergellina, via F. Caracciolo, via Partenope);
3. spiagge pubbliche con accesso da via Posillipo;
4. spiaggia pubblica con accesso da Rotonda Diaz;
5. via Alabardieri;
6. via Carlo Poerio;
7. vico Satriano;
8. vico Belledonne a Chiaia;
9. vicoletto Belledonne;
10. via Cavallerizza;
11. via Bisignano;
12. piazzetta Rodinò;
13. via Ferrigni;
14. via Fiorelli;
15. vico dei Sospiri;
16. vico II Alabardieri
17. via Chiaia;
18. via Morghen - area esterna alla fonoteca vicino alle scale;
19. piazza Fuga;
20. via Scarlatti - zona pedonale;
21. via Luca Giordano- zona pedonale;
22. piazza Medaglie d'Oro - area verde;
23. piazza 4 Giornate - area verde;
24. piazza Immacolata - area panchine;
25. via Aniello Falcone - giardinetti;
26. piazza Sanità;
27. piazza Carlo III;
28. piazza Bellini;
29. piazza San Domenico Maggiore e piazzetta Nilo;
30. largo San Giovanni Maggiore;
31. via Candelora;
32. largo Banchi Nuovi;
33. via Santa Maria di Costantinopoli;
34. via Port'Alba;
35. via San Sebastiano;
36. via San Pietro a Majella;
37. piazza Miraglia;
38. via G. Paladino;
39. via Mezzocannone;
40. piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli;
41. via De Marinis;
42. via San Giovanni Maggiore a Pignatelli;
43. via F. S. Gargiulo;
44. largo Baracche;
45. vico Lungo Teatro Nuovo;
46. vico Figurelle a Monte Calvario;
47. vico Due Porte a Toledo;
48. via Toledo (da largo Berlinguer a piazza del Plebiscito);
49. piazza Mercato;
50. porta Nolana;
51. piazza Garibaldi;
52. villa comunale in via Malibran
53. corso Garibaldi;
54. via Benedetto Croce;
55. via Epomeo;

56. corso Secondigliano;
57. viale Augusto;
58. corso Ponticelli;
59. corso Ferrovia;
60. viale Margherita;
61. via De Mesi confluenza con corso Ponticelli;
62. via Bartolo Longo (da confluenza traverse via Bartolo Longo a confluenza Via cupa Bolino);
63. piazza de Franchis;
64. corso Bruno Buozzi;
65. via Velotti;
66. corso San Giovanni;
67. corso Italia;
68. via del Cassano;
69. via Montagna Spaccata
70. via Vittorio Veneto;
71. piazza Bagnoli;
72. località la Pietra;
73. largo Lala;
74. piazza Ottocalli e via ss Giovanni e Paolo;
75. piazza della Libertà.

ORDINA

fermo restando il rafforzamento dei controlli in tali aree - laddove le forze deputate all'ordine pubblico e sicurezza ravvisino il verificarsi di assembramenti in contrasto con le misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 - l'interdizione delle sopraindicate aree per il solo tempo strettamente necessario a ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

RACCOMANDA

a tutti i cittadini di osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio della massima cautela e prudenza, osservando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dell'uso della mascherina.

Si ricorda che l'inosservanza di detti comportamenti responsabili prevede l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2 del decreto legge n. 33/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2020.

DISPONE

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, resta in vigore fino a diversi provvedimenti governativi o regionali e va pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale, nonché trasmessa a:

- Prefetto;
- Questore;
- Presidente della Regione Campania;
- Polizia Locale

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco

Luigi de Magistris

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. n. 82/2005